INNOVAZIONE, RICERCA, AMBIENTE, CULTURA:

IL FUTURO DELL'ITALIA NELL'ART.9 DELLA COSTITUZIONE

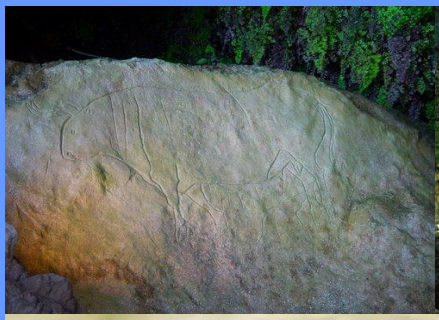

Lezioni di Costituzione

Dalle aule parlamentari
alle aule di scuola

I. I. S. " A. GUARASCI" - ROGLIANO (CS)

...Così a poco a poco le rovine stesse se ne vanno, così se ne vanno ingenti testimonianze della grandezza degli antichi....

Francesco Petrarca

L'art. 9 della Costituzione ha assunto un rilievo sempre più evidente negli ultimi anni e, in modo particolare, in questo periodo di profonda crisi economica e sociale. L'Italia e, in generale l'Europa, si trova a dovere affrontare una situazione complessa in cui le esigenze economiche si intrecciano fortemente con esigenze di cambiamento sociale e culturale.

Uno sviluppo economico non assistito da un'adeguata crescita culturale ha illuso molte generazioni sulla possibilità di poter fare a meno di un'adeguata istruzione, formazione professionale e civile.

La cultura è stata ritenuta quasi un bene "superfluo" e gli investimenti in tale settore si sono fortemente ridotti soprattutto con l'inasprirsi di una crisi economica devastante.

Emblematica di questo periodo è l'immagine dei crolli di Pompei così come emblematica è la situazione di declino della Grecia, culla della civiltà mondiale. Sembra quasi che il nostro passato lentamente precipiti nell'oblio, cancelli le sue tracce quasi a volere abbandonare una società nella quale non c'è più posto per l'arte, la poesia, la musica, la cultura in generale. Non c'è più posto per lo spirito, non c'è più tempo per ritrovare la dimensione umana della vita.

In un tempo così arido torna in mente l'immagine vista in uno sceneggiato televisivo: gli occhi di un nazista che ha deposto le armi di fronte alla grandezza e allo splendore della Cappella Sistina. Anche un efferato criminale si è inchinato al genio e alla bellezza.

La grande modernità dell'art. 9 della Costituzione sta proprio in questo: ci ricorda qual è la strada da seguire per ritrovare una società più giusta, più equa più vivibile. L'istruzione, l'educazione al bello, l'arte, la scienza, la cultura: questa è la strada maestra da

percorrere, questa la vera rivoluzione che potrebbe portare l'Italia e l'Europa fuori dalla crisi.

L'art. 9 è strutturato in due commi solo apparentemente diversi. In realtà l'elemento che accomuna le due parti dell'articolo è, per l'appunto, il concetto di cultura che alcuni interpretano in senso ampio e onnicomprensivo (tutta l'attività di ricerca intellettuale dell'uomo) e altri in senso selettivo nel senso che la nozione di cultura deve essere limitata solo alle manifestazioni superiori dell'intelletto umano e, cioè, alle espressioni culturali che raggiungono il livello dell'arte e della scienza. In entrambi i casi, però, lo sviluppo della cultura è ritenuto concetto così ampio da comprendere in sé anche la ricerca scientifica e tecnica.

La norma di cui all'art. 9 Cost., nella sua unitarietà tra primo e secondo comma, sancisce come valore primario quello "estetico – culturale" in cui si manifesta l'esigenza di assicurare il progresso culturale della persona umana e dell'intera comunità civile.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale anche in dottrina è prevalsa una lettura unitaria tra primo e secondo comma dell'art. 9 il cui elemento comune è proprio quel "valore estetico – culturale" in cui si manifesta l'esigenza di assicurare il progresso culturale della persona umana e dell'intera comunità civile. Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile: l'interpretazione dei due commi, dunque, non può che seguire un moto circolare che discenda dal primo al secondo per ascendere di nuovo al primo.

La prima parte del nostro lavoro è una raccolta di documenti storici relativi alla genesi e alla interpretazione dell'art. 9 della Costituzione: estratti dei verbali dell'Assemblea Costituente, sentenze della Corte Costituzionale, interventi e commenti.

Nella seconda parte abbiamo affrontato in modo specifico la tematica della tutela dei beni culturali approfondendo la normativa in materia. Abbiamo utilizzato, come metodo comunicativo, quello del glossario al fine di rendere più agevole la lettura e l'acquisizione di conoscenze.

L'ultima parte è da considerare come proposta operativa per rendere operante uno dei principi cardine della normativa sulla tutela del patrimonio culturale: il principio della

valorizzazione. In tale ambito il nostro lavoro si è avvalso della collaborazione della Soprintendenza *per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di* Cosenza*, Catanzaro e Crotone con la quale è stata stipulata una convenzione. Gli alunni partecipanti al progetto, a turno, si sono recati presso gli uffici della Soprintendenza dove hanno effettuato un lavoro di ricerca sui beni culturali della zona del Savuto (territorio nel quale ricade la scuola). Dalla documentazione cartacea hanno ricavato una scheda tecnica che hanno poi inserito in un blog appositamente creato: culturasavuto.blogspot.com al quale si può accedere anche dal sito della scuola. Tale lavoro vuole essere una proposta di lavoro, da seguire anche negli anni successivi, che vede la scuola protagonista nella valorizzazione dei beni culturali locali attraverso la diffusione di conoscenze anche mediante nuovi canali di trasmissione.*

Infine una parte della classe ha lavorato sull'ideazione di uno slogan pubblicitario che, utilizzando un linguaggio vicino al mondo giovanile, possa indurre i ragazzi a riflettere sull'importanza della difesa di un patrimonio storico culturale unico al mondo.

ESTRATTI DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Costo corrente con la Posta — EDIZIONE STRAORDINARIA — Anno 88° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 dicembre 1947

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Abbiamo voluto inserire gli estratti integrali delle sedute dell'assemblea Costituente riguardanti l'art. 9 della Costituzione perché il dibattito su questo argomento è fondamentale per la comprensione della portata innovativa di tale norma.
L'art. 9 della Costituzione è nato un po', forse, per caso, grazie alla ferma determinazione di alcuni componenti dell'Assemblea Costituente che con forza difesero il principio anche contro coloro che ritenevano tale articolo "ridicolo" ed inutile.

Seduta del 30.10.1946, I Sottocommissione

Il <u>Presidente Tupini</u> pone in discussione l'ultimo articolo proposto dai Relatori Moro e Marchesi, così formulato: «**I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».**

Prega il Relatore Marchesi di volerlo illustrare.

<u>Marchesi,</u> *Relatore*, ritiene che le ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una nuova formula più sintetica:

«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

<u>Moro,</u> *Relatore*, accetta la nuova formula.

<u>Mastrojanni</u> non è contrario alla nuova formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine «vigilanza» alla parola «protezione», la quale, in ultima analisi, potrebbe determinare l'assurda interpretazione di dare diritto ai privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad eventuali speculazioni.

<u>Lucifero,</u> si dichiara favorevole al termine «protezione», che dà maggiormente l'idea dei compiti dello Stato in questo campo. Richiama l'attenzione sul fatto che per incuria dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina monumenti meravigliosi e opere d'arte di interesse nazionale di inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni dell'onorevole

Marchesi che questo patrimonio comune della Nazione sia tutelato, chiunque ne sia il possessore. Per questo motivo, anzi, non sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere d'arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non hanno la possibilità di mantenerle, possano essere espropriate.

Marchesi, *Relatore*, è anch'egli dell'avviso che sia preferibile il termine «protezione», perché lo Stato in tanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire direttamente.

Togliatti è d'accordo con l'onorevole Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in modo effettivo.

Mastrojanni non ha nulla in contrario ad un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola «vigilanza» gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto, nel senso anche di proteggere oltre che vigilare.

De Vita non ritiene opportuno usare la parola «vigilanza» che esprime il concetto di vigilare su di una attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò preferibile la parola «protezione».

Moro, *Relatore*, per maggior precisione proporrebbe la seguente dizione:

«I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

Marchesi, *Relatore*, è d'accordo.

Il Presidente Tupini mette ai voti la dizione proposta dall'onorevole Moro.

(***È approvata all'unanimità***).

Seduta dell'11.12.1948, I Sottocommissione

Marchesi, sull'articolo 6, osserva che nel testo concordato dalla prima e dalla terza Sottocommissione l'articolo — concernente la protezione dei monumenti da parte dello Stato — è stato soppresso, e fa presente la necessità che invece esso sia mantenuto.

Il Presidente Tupini chiarisce che l'articolo è stato considerato superfluo dal Comitato che ha coordinato gli articoli approvati dalla prima e dalla terza Sottocommissione.

Marchesi fa osservare al Presidente che l'articolo in esame è oggi più che mai necessario, poiché la seconda Sottocommissione, che si occupa delle autonomie regionali, ha attribuito alla competenza delle Regioni la protezione e la manutenzione dei monumenti che costituiscono patrimonio nazionale. Dichiara di non poter accettare questo principio, e di ritenere pertanto opportuno introdurre nella Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica.

Il Presidente Tupini assicura l'onorevole Marchesi che si renderà interprete del suo desiderio in sede di Comitato misto, e propone che la forma dell'articolo in esame sia modificata nel modo seguente:

«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».

Cevolotto dichiara di ritenere imprecisa l'espressione «monumenti naturali», poiché il monumento è sempre qualche cosa che sorge per opera dell'uomo.

Marchesi fa osservare all'onorevole Cevolotto che il monumento è una testimonianza di qualche cosa, è un ricordo, una memoria, e che d'altra parte la parola «monumento» ha assunto un significato così esteso e generico che può essere accettata.

Cevolotto non insiste sulla sua osservazione riguardante l'espressione «monumenti naturali» ma fa osservare che l'altra espressione «sotto la protezione dello Stato» è alquanto generica e può avere un significato troppo lato permettendo al privato, che non abbia i mezzi per

curare e mantenere questi monumenti, di rivolgersi allo Stato per pretendere che vi provveda lo Stato stesso.

Marchesi chiarisce che lo Stato deve appunto intervenire quando non ci siano i mezzi da parte del privato, ma può anche imporre al proprietario, che abbia i mezzi, la custodia e la manutenzione di questi monumenti.

Cevolotto dichiara di non insistere nella sua osservazione.

(***L'articolo viene approvato nella formulazione proposta dal Presidente***).

Seduta del 22.4.1947, Assemblea Costituente – discussione generale del Titolo II della Parte Prima del progetto di Costituzione "rapporti etico – sociali"

PIGNEDOLI. Mi appresto a parlare davanti all'Assemblea Costituente, con molta modestia, su un problema che mi appassiona profondamente, il problema della scuola, e soprattutto della scuola in un suo aspetto particolare, il problema della cultura universitaria, e, se possibile, della ricerca scientifica.

Il doloroso andarsene degli scienziati italiani, onorevoli colleghi, è un altro punto che voglio richiamare all'Assemblea Costituente italiana. Gli scienziati se ne vanno dall'Italia per ragioni di trattamento, per ragioni proprio inerenti alla possibilità di vivere. E qui non c'è nessuno spunto polemico; qui siamo tutti uniti in una grande considerazione di Patria e di giustizia umana. Gli scienziati se ne vanno, ma il doloroso calvario degli scienziati, che se ne vanno all'estero e che la Patria perde, dovrà essere finito una volta per sempre.

La Repubblica democratica italiana dovrà provvedere ai suoi ricercatori, dovrà provvedere a questi suoi lavoratori della mente; dovrà provvedere a questi suoi figli più eletti.

Io non mi sento mai così me stesso come davanti al lavoro umano, al lavoro umano che va dalla ricostruzione di un ponte al lancio di una funivia, ma che nella sua estrinsecazione più alta, è la «Nona» o la Divina Commedia: e, quando mi trovo di fronte ad una grande manifestazione artistica, mi sento profondamente lieto.

Dovrà finire dunque questo esodo e la Repubblica italiana dovrà impegnarsi a lottare, non dico a promettere di risolvere con faciloneria il problema, ma dovrà impegnarsi a far di tutto perché spiriti eletti non debbano emigrare lontano.

Per questo io mi sono permesso, onorevoli colleghi — e sto finendo — mi sono permesso di presentare un emendamento. Ho visto un altro emendamento, successivo, proposto dall'illustre Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed un altro ancora presentato da altri onorevoli colleghi, mi pare dal professor Firrao, dell'Università di Napoli, e dall'onorevole generale Nobile. Ma mi sono permesso di mantenere il mio primo emendamento, che è leggermente diverso.

Esso è così concepito: «La Repubblica protegge e promuove con ogni possibile aiuto la creazione artistica e la ricerca scientifica». Esso non è in contrasto con la prima parte dell'articolo 27, in cui si dichiara che l'arte e la scienza sono libere. L'arte e la scienza sono libere per la loro stessa natura; noi lo sappiamo bene! Ma l'asserire, come comma aggiuntivo, che la Repubblica protegge e promuove la creazione artistica e la ricerca scientifica non è, evidentemente, una negazione del primo comma dell'articolo, ma anzi, una integrazione, direi necessaria, del comma stesso.

Ho finito. Sulla tomba di Isacco Newton, il genio altissimo, che ha onorato tutto il mondo scientifico, sta scritta un'espressione nella quale è detto che l'umanità tutta si gloria di averlo avuto figlio.

Noi siamo al di fuori e al di sopra di ogni esasperato spirito nazionalistico anche dal punto di vista della rivendicazione, dinanzi al mondo delle nostre glorie scientifiche; ma noi sentiamo, però, che la tradizione italiana, che la gloria di Leonardo, quella di Galileo, la gloria di Volta e di Pacinotti, di Ferrari, e di Marconi non sono tali da poter essere dimenticate dinanzi al mondo e sentiamo ancora più che è necessario tutelarne lo spirito e la grandezza.

Per questo io non ho mai plaudito sufficientemente e non avrò mai sufficientemente approvato quella dizione del nostro progetto costituzionale, nella quale si parla di aiutare i giovani migliori, anche se privi di mezzi, anzi soprattutto se privi di mezzi, a raggiungere le alte espressioni della cultura e le altissime posizioni dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

A questo la scuola italiana, onorevoli colleghi, deve assolutamente impegnarsi e la Repubblica deve lavorare con ogni mezzo, e gli uomini che hanno la responsabilità delle decisioni in questo campo dovranno agire con intensa passione e con alta convinzione; perché, onorevoli colleghi, io sono certo di non usare espressioni di esasperato nazionalismo, ma di dire semplicemente la verità; non esalto infatti glorie militari o fatti che si sperdono nelle lontananze della storia o della leggenda, ma esalto glorie effettive della nostra stirpe.

Io vi dichiaro: la Repubblica difenderà e proteggerà i ricercatori e gli studiosi e avvierà i giovani migliori alle altissime posizioni, da cui poi, brillerà il loro genio, perché se si spegnesse la civiltà scientifica italiana, ne avrebbe grave pregiudizio la civiltà del mondo. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Seduta del 24.4.1947, Assemblea Costituente

Presidente Terracini. L'onorevole Pignedoli ha già svolto il suo emendamento:

«*Dopo il primo comma aggiungere il seguente*:

«La Repubblica protegge e promuove, con ogni possibile aiuto, la creazione artistica e la ricerca scientifica».

Presidente Terracini. Sono stati così svolti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 27. Bisognerebbe adesso dare facoltà di parlare al rappresentante della Commissione per sentire il suo avviso sopra questi emendamenti; ma, data l'ora, penso che si possa per oggi sospendere la nostra discussione.

Seduta del 28.4.1947, Assemblea Costituente

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Nell'ultima seduta è stato esaurito lo svolgimento di tutti gli emendamenti all'articolo 27. Chiedo ora alla Commissione di esprimere il suo parere su di essi.

Presidente Terracini. [...] Chiederò ora agli onorevoli presentatori degli emendamenti se, dopo le dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Tupini, essi intendano mantenerli o meno.

Presidente Terracini. L'onorevole Pignedoli ha presentato il seguente emendamento:

«*Dopo il primo comma aggiungere il seguente*:

«La Repubblica protegge e promuove, con ogni possibile aiuto, la creazione artistica e la ricerca scientifica».

Onorevoli Pignedoli, lo mantiene?

Pignedoli. Avendo aderito all'emendamento degli onorevoli Dossetti e Gronchi, rinunzio al mio; però, se possibile, lo trasformerei in raccomandazione al legislatore futuro, perché siano tenute presenti le necessità dell'alta cultura.

Presidente Terracini. Sta bene.

Seduta del 30.4.1947, Assemblea Costituente

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 29:

«I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

L'onorevole Clerici ed altri hanno proposto di sopprimere l'articolo. L'onorevole Clerici ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Clerici. Parlo a titolo personale, personalissimo, il più personale possibile. Non si tratta di una questione politica o ideologica: è una questione soltanto di buon senso, con la *b* minuscola. Mi pare che l'articolo sia superfluo, inutile ed alquanto ridicolo, tale da essere annoverato fra quelli che non danno prestigio alla Costituente ed a questa nostra fatica. È incompleto anzitutto, perché vi si trascurano tutte le cose artistiche che non sono immobili, come le statue, i quadri, i mobili, le oreficerie, i libri, cose che costituiscono una ingentissima massa artistica; sembra che la Repubblica tuteli soltanto i monumenti. È anche infelice nella dizione, perché non comprendo come vi possano essere dei monumenti che non siano né artistici né storici. È inutile, perché vivaddio la Costituzione afferma cose che possono essere controverse, ma che è necessario politicamente affermare come una novità, come una conquista; non cose che sono pacifiche. Altrimenti, se dovessimo mettere nella Costituzione tutto ciò che è evidente e pacifico, per quale ragione non dovremmo dire che la lingua che usiamo è la lingua italiana, e che usiamo le lettere latine e le cifre arabe?

Io ritengo che sia inutile questa disposizione, perché vi sono delle leggi speciali assai specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto il paesaggio. Vi è una legge persino sul parco nazionale degli Abruzzi. Mi pare inutile questa disposizione, perché è inutile dare disposizioni su quello che è il patrimonio artistico e storico già acquisito a tutte le legislazioni moderne. Già nella legislazione pontificia l'editto Pacca era diretto alla tutela delle opere d'arte, di tutte le opere d'arte, e segnò quasi 150 anni or sono l'esempio a tutta la legislazione moderna.

Ritengo le disposizioni in questione superflue ed inutili e che comunque la loro ubicazione sia completamente errata. Mi chiedo: siamo nei rapporti etico-sociali, nella parte che riguarda i doveri e i diritti dei cittadini; ed allora, che cosa c'entra con tutto ciò la tutela dei monumenti artistici e del paesaggio?

Forse si voleva dire, innanzi tutto, che la libera proprietà dei privati ha dei limiti in quelli che sono gli interessi dello Stato per l'arte. Ma questo si dovrà eventualmente dire nell'articolo 38, dove si stabilisce un limite alla proprietà privata; e siccome questa limitazione, come ho detto or ora, fu introdotta da noi con l'editto Pacca ed ora è un principio legislativo pacifico, è inutile farne oggetto, come di una grande novità, nella Carta costituzionale.

Se, poi, si voleva dire un'altra cosa — ho cercato invano nei verbali della Commissione dei settantacinque le ragioni di questa disposizione — se si voleva dire che il potere in questione dovrà restare allo Stato nei confronti dell'ente regione; se dei limiti devono esser posti ai poteri che daremo alle regioni, allora questa è materia riguardante gli articoli 109, 110 e 111, nei quali si parla delle funzioni della regione. Ed allora in quegli articoli potremo riparlarne sobriamente.

Ma in questa sede questo articolo deve essere abolito, per la serietà stessa dei nostri lavori. (*Applausi al centro*).

Presidente Terracini. Gli onorevoli Codignola, Malagugini, Marchesi, Nobile hanno proposto il seguente emendamento:

«*All'articolo 29, sostituire la prima parte con la seguente*:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato».

L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgerlo.

Codignola. L'onorevole Clerici ha detto che questo articolo è ridicolo. Invero, io non credo che si tratti di una questione ridicola. Si tratta di garantire allo Stato che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo Stato. E patrimonio artistico non significa soltanto, onorevole Clerici, i monumenti artistici e storici, poiché

comprende anche i beni mobili, i quadri, gli archivi ecc. cioè, nei suoi vari aspetti, l'insieme degli oggetti e dei beni di valore artistico e storico.

Ora, per queste ragioni, io ritengo che sia necessario mantenere l'articolo 29, che rappresenta una garanzia anche rispetto al previsto ordinamento regionale. Tutti noi sappiamo che questo ordinamento regionale, se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle arti, può diventare un esperimento molto pericoloso; e perciò ritengo necessario che, proprio prima di votare la questione delle autonomie regionali, stabiliamo in via di massima il principio che l'intero patrimonio artistico culturale e storico del nostro Paese — che è così importante — sia sottoposto alla «tutela», e non alla «protezione» dello Stato: lo Stato non protegge, ma tutela.

Quindi, insisto sull'emendamento sostitutivo che, ripeto, suona così:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato».

Mi è stato proposto da alcuni colleghi di mantenere anche l'inciso: «a chiunque appartenga e in ogni parte del territorio nazionale». Per mio conto, accetto questa aggiunta.

Presidente Terracini. È stata presentata la seguente proposta dall'onorevole Mannironi e altri:

«Si propone che la discussione relativa all'articolo 29 sia rimandata a quando si discuterà sulla competenza legislativa della regione».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di svolgere la proposta.

Mannironi. In sostanza, la mia proposta è subordinata a quella formulata dall'onorevole Clerici; per il caso, cioè, che l'Assemblea non accetti l'emendamento Clerici per la soppressione totale dell'articolo 29. In tale caso, proporrei che la discussione sia rimandata a quando ci occuperemo del problema legislativo della regione.

Come il signor Presidente ricorderà, quando si discusse nella seconda Sottocommissione relativamente alla competenza legislativa della regione, fu da noi proposto che tutta la materia riguardante le antichità, belle arti e paesaggio fosse passata alla competenza, almeno concorrente, della regione stessa. Vero è che il Comitato di coordinamento, in sede definitiva, non ratificò quella nostra proposta. Comunque, io penso che vari colleghi in questa Assemblea intendano insistere perché quella materia — contrariamente a quanto

proposto dall'onorevole Codignola — sia passata alla competenza, per lo meno concorrente, della regione.

Ora se noi, sostenitori di questa tesi, dovessimo oggi discutere il problema per sostenere che la competenza debba essere affidata alla regione, ci troveremmo in condizioni di inferiorità, perché non potremmo ampiamente sostenere la nostra tesi, senza inquadrarla nella discussione generale sulla struttura, competenza e fisionomia che si vogliono dare all'ente regione.

Quindi, propongo che la discussione sia rimandata.

Rilevo che questo rinvio non porterebbe alcun nocumento perché, se mai, se la maggioranza dell'Assemblea dovesse approvare l'articolo così come è proposto, nulla vieterebbe che il suo collocamento potesse effettuarsi in altra sede.

In ultimo, vorrei ancora rilevare che noi dobbiamo pure preoccuparci di un'altra situazione obiettiva che ci è offerta da alcuni articoli contenuti sia nello Statuto siciliano, sia nello Statuto della Valle d'Aosta: in entrambi tutta la materia che riguarda il paesaggio e la difesa del patrimonio artistico e storico è affidata alla competenza esclusiva della regione.

Una voce a sinistra. Questo è il guaio!

Mannironi. Io non so cosa vorrà fare l'Assemblea quando si dovrà discutere lo Statuto siciliano è lo Statuto della Valle d'Aosta. Non so se si limiterà a fare un semplice coordinamento o se vorrà entrare nel merito. Comunque, penso che tutta questa materia potrà trovare più adeguato posto di discussione in quella sede. Ecco perché insisto.

Presidente Terracini. Chiedo il parere della Commissione.

Tupini, *Presidente della prima Sottocommissione*. La Commissione non ha ragioni speciali per insistere sull'articolo 29, e quindi si disinteressa anche degli emendamenti, rimettendosi tanto per l'uno che per gli altri a quella che sarà la volontà dell'Assemblea. (*Applausi*).

Presidente Terracini. Abbiamo dunque da esaminare: 1°) una proposta soppressiva dell'articolo; 2°) la proposta dell'onorevole Mannironi che chiede il rinvio e la decisione al momento in cui si parlerà della regione; 3°) alcune proposte di emendamenti.

In primo luogo, si tratta di votare sulla proposta Clerici.

Marchesi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Marchesi. Quale autore di quel ridicolissimo articolo 29, non mi riferirò alle fonti di decoro stilistico e di serietà cui attinge l'onorevole Clerici. Mi pare che tra queste fonti debbano essere alcuni giornali umoristici della capitale. Io ho proposto quell'articolo, accettato con voto unanime dalla Commissione, nella previsione che la raffica regionalistica avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale. È vano che io ricordi ai colleghi che l'eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro nazionale, e come tale va affidato alla tutela ed al controllo di un organo centrale. Al Governo non spetta soltanto la tutela delle opere d'arte, ma spetta anche il restauro monumentale, che non si fa più coi vecchi criteri empirici e fantastici, ma con criteri che riguardano, volta per volta, le singole opere d'arte e che non si possono raccogliere in quei principî generali, ai quali dovrebbe conformarsi la regione nell'esercizio della sua potestà legislativa di integrazione e di attuazione.

Ricordo, d'altra parte, che il Governo, già da un pezzo, ha aperto la via al decentramento con l'istituzione delle Sovraintendenze generali alle Belle Arti, le quali hanno dato e danno ottimo frutto e devono, giornalmente quasi, lottare contro le esigenze locali che reclamano restauri irrazionali o demolizioni non necessarie.

Io sono incaricato di comunicare ai colleghi un voto che l'Accademia dei Lincei ha espresso nell'adunanza dell'8 febbraio, e dedicato appunto agli onorevoli Deputati dell'Assemblea Costituente:

«L'Accademia Nazionale dei Lincei, rilevando che il passaggio delle Belle Arti all'Ente Regione renderebbe inefficiente tutta l'organizzazione delle Belle Arti che risale ai primi del secolo, organizzazione che ha elevato la qualità della conservazione dei monumenti e delle opere d'arte e ha giovato a diffondere nel popolo italiano la coscienza dell'arte, fa voti perché l'Assemblea Costituente voglia modificare la proposta della Commissione dei Settantacinque che si riferisce all'Ente Regione, affinché siano conservati alla Nazione i massimi musei e gallerie d'Italia e non siano sottratti al controllo nazionale i grandi centri di scavo e di restauro ai monumenti».

Io non voglio dubitare che questo voto della più antica e gloriosa Accademia italiana, voto che corrisponde a quello già espresso unanimemente dalla prima Sottocommissione e mantenuto dal Comitato di redazione, non debba essere anche il voto vostro, onorevoli colleghi. Nel 1945 la Francia sottopose al controllo nazionale quei grandi musei provinciali che erano stati fino ad allora autonomi; e noi adesso dovremmo sottoporre all'Ente Regione i grandi musei nazionali che sono nelle varie regioni? (*Commenti*).

Una voce. Ne parleremo a suo tempo.

Marchesi. Va bene, parleremo di questo quando si parlerà della regione, ma anche altri articoli, da noi discussi ed approvati, riguardavano la regione. La regione rivendica a sé anche l'attuazione e l'integrazione di alcune scuole, la regione rivendica a sé anche la potestà legislativa assoluta su alcuni istituti di istruzione professionale: eppure delle scuole abbiamo parlato.

In ogni modo non sarà male che l'Assemblea si pronunci su un argomento così importante, in via pregiudiziale. È stato citato or ora lo Statuto siciliano. Io vengo recentemente dalla Sicilia e ho sentito quale turbamento ci sia tra gli uomini di cultura di fronte a questo pericolo. La Sicilia è tutta quanta un grandioso e glorioso museo, onorevoli colleghi, e noi non dovremo permettere che interessi locali, che irresponsabilità locali abbiano a minacciare un così prezioso patrimonio nazionale. (*Vivi applausi*).

Lo Statuto siciliano non è definitivo; esso dovrà essere coordinato dall'Assemblea Costituente in conformità dei principî costituzionali. (*Commenti*).

Una voce. Ma questa è una dichiarazione di voto. (*Commenti*).

Presidente Terracini. Gli onorevoli colleghi forse hanno dimenticato che v'è una proposta formale che richiama il problema della regione, per cui se nelle dichiarazioni di voto i colleghi vi si richiamano, essi non fanno nulla contrario al loro diritto.

Continui, onorevole Marchesi.

Marchesi. Ho finito. Ricordo soltanto ai colleghi maestri di stile e di serietà che nessuna regione potrà sentirsi menomata se sarà conservato sotto il controllo dello Stato, al riparo di sconsigliati e irreparabili interventi locali, quel tesoro che costituisce uno dei nostri vanti maggiori. (*Applausi*).

Di Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Fausto. Mi associo alle parole dell'onorevole Marchesi e al voto dell'Accademia dei Lincei. Aggiungo il voto della insigne Accademia di San Luca di Roma, il cui testo non ho sottomano. Comunque approvo che l'affermazione preliminare dell'articolo 29 sia mantenuta. La nuova Costituzione è entrata in lunghissimi particolari per materie anche secondarie. Parrebbe stranissimo che in essa non si facesse cenno del più grande patrimonio della nostra Nazione. I monumenti d'Italia sono d'importanza non solamente nazionale, ma mondiale. Occorre quindi che la tutela di queste opere sia fatta dal centro e con criteri unitari.

Quindi voterò per l'articolo 29, come è proposto dalla Commissione.

Micheli. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti*).

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Micheli. (*Segni di attenzione*). Ho ragione di essere particolarmente grato a questa parte dell'Assemblea che ha voluto salutare con così festosa accoglienza il fatto che io abbia rotto il silenzio dal giorno in cui è cominciata questa discussione. Io ho sempre ascoltato con molta attenzione tutti i discorsi che sono stati pronunciati qui, e mi sarei riservato — salvo altra occasione — di parlare a suo tempo di un argomento che particolarmente mi interessa: quello delle autonomie regionali. Non credevo che oggi si dovesse per combinazione giungere ad esso, perché l'argomento è di tale e così notevole importanza che deve essere esaminato e discusso a fondo, non incidentalmente attraverso un articolo aggiuntivo arrivato in discussione all'ultima ora. (*Commenti a sinistra*).

Ed in questo punto posso concordare coll'avviso dell'onorevole Presidente, in quanto abbia ritenuto che l'accenno fatto da un collega al solo scopo di ottenere il rinvio della proposta possa aver determinato nell'Assemblea l'opportunità di venire ora a discutere di questo importante argomento. Ho chiesto quindi di parlare solamente per domandare a lui se sia il caso che noi discutiamo ora, al termine di questa stanca seduta, un argomento di tanto appassionante rilievo. Ritengo infatti che questo non sia il momento opportuno, giacché il

collega che ha incidentalmente accennato alla regione, lo ha fatto solo per trarne argomento che avvalorasse il chiesto rinvio, ed in appoggio quindi alla sua sospensiva. Ciò non poteva certamente determinare questo improvviso allargamento della discussione, che faremo a suo tempo.

Ho ascoltato, ciò non ostante, con la reverenza che egli merita le parole del professor Marchesi a questo riguardo, e non voglio ora contrastare né l'Accademia dei Lincei, né quella di San Luca, per la preoccupazione non giustificata, che comprendo, però, come possa essere nata in molte Accademie e Deputazioni d'Italia, a parecchie delle quali mi onoro di appartenere. (*Commenti a sinistra*)...

Quindi non credo che per esse vi sia ragione di turbamento per quanto ora potrà l'Assemblea deliberare per la tutela degli interessi artistici e per la conservazione dei nostri insigni e meravigliosi monumenti, che tutti conosciamo. Abbiamo imparato dai primi anni ad apprezzare ed ammirare non solamente quelli che sono in Roma, ma anche quelli che sono sparsi in tutte quante le regioni d'Italia. E possiamo assicurare il professor Marchesi che l'affettuosa custodia di essi non sarà efficace — come egli ritiene in base al voto degli insigni componenti di queste valorose Accademie — solo se emanerà dal centro; creda pure che essi saranno tutelati tanto di più, in quanto affidati localmente al nostro popolo, che ne ha sempre tratto tante artistiche ispirazioni. Essi sono sparsi in tutte le parti d'Italia, ed invero cospicui sono quelli della Sicilia, ma nella Emilia e nelle altre parti d'Italia ve ne sono in quantità innumerevole. Noi ne avremo da vicino il governo ed andremo orgogliosi di poterne seguire le vicende, stabilirne la manutenzione con mezzi che spesso lo Stato non ha, con maggiore facilità di controllo, da parte di tutti gli studiosi, dei criteri che emanano ora dagli uffici centrali. (*Commenti a sinistra*).

Una voce a sinistra. Mancherà l'unità di indirizzo.

Micheli. No; io ritengo che l'unità di indirizzo non mancherà; certo che, se dobbiamo tener presente quello che sinora è successo, che le direttive che venivano dal centro non presentavano spesso alcuna unità vera, si potrà ragionevolmente temerne.

È ispirata sopra questa sapiente e coordinata varietà, che noi auspichiamo l'autonomia delle regioni; esse saranno le piccole pietre che tutte unite formeranno il mosaico meraviglioso della vita artistica e spirituale della nostra Patria. (*Vivi applausi*).

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Debbo con un certo piacere dichiarare che almeno con alcune espressioni fondamentali del collega onorevole Micheli mi trovo d'accordo. (*Commenti*). Così come pure ci troviamo d'accordo, secondo parecchi giornali, umoristici o non, per una certa nostra unità o affinità enologica. (*Si ride*).

Micheli. Se continua così, dovrò parlare per fatto personale. (*Si ride*).

Lussu. Non pongo la questione regionale; non è questo il momento. Ma, se ne avessi l'autorità letteraria, moverei un cordiale e fine addebito al collega onorevole Marchesi per averla qui sollevata intempestivemente. Né vale qui a modificare questo mio giudizio l'autorità certo storica dell'Accademia dei Lincei, la quale è, rispetto alle questioni artistiche del nostro Paese, presso a poco quello che è la burocrazia centrale rispetto all'organizzazione statale periferica.

Comunque, la questione regionale non è implicata. Ecco perché io che credo di essere, o di poter essere annoverato, se non fra i più autorevoli, certo fra i più tenaci assertori della riforma autonomistica dello Stato, aderisco totalmente all'emendamento presentato dal collega onorevole Codignola, il quale dice: «Il patrimonio artistico e storico della nazione è sotto la tutela dello Stato».

Solo per evitare confusioni ed equivoci, pregherei l'onorevole Codignola di voler sostituire a «Stato», «Repubblica». (*Commenti*). Ciò lascerebbe impregiudicata la questione dell'autonomia regionale, la quale, onorevole collega Mannironi, in questo momento non è attuale e non è manomessa se viene approvato questo emendamento.

La questione delle autonomie, onorevole Mannironi, tocca direttamente noi tutti e non solo lei; e starei per dire — senza offendere alcuno — che tocca più noi che lei.

Si è assolutamente garantiti: qui si parla di tutela, e non già di invadenza a carattere assorbente. Ora non c'è qui dentro nessun autonomista il quale concepisca l'autonomia come

sovranità assoluta, e pertanto possiamo votare a cuor tranquillo questo emendamento. (*Applausi*).

Benedettini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Benedettini. Mi associo in pieno alle dichiarazioni degli onorevoli Marchesi e Di Fausto, riconoscendo che, al di sopra di qualunque questione, queste dichiarazioni hanno basi giustissime.

Mi permetto dissentire dalla proposta fatta dall'onorevole Lussu circa la sostituzione della parola: «Stato» con la parola: «Repubblica», perché non ne vedrei la ragione. (*Commenti*).

Gronchi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Noi intendiamo spogliare la questione da qualsiasi indirizzo politico o meno e la consideriamo per quella che è. Pertanto al testo della Commissione noi vediamo più volentieri sostituito il testo, che a noi sembra più preciso e significativo in questo caso, dell'onorevole Codignola.

Presidente Terracini. Pongo prima in votazione, perché mi pare che debba avere la precedenza, la proposta dell'onorevole Mannironi che lascia impregiudicata la questione, di rinviare la discussione dell'articolo 29 a quando si discuterà sulla competenza legislativa della regione.

(***Non è approvata***).

Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Clerici, Sullo e Codacci Pisanelli, soppressiva dell'articolo.

(***Non è approvata***).

Pongo in votazione la formula Codignola, sostitutiva della prima parte dell'articolo 29 nel testo definitivamente fissato dal proponente:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica».

(***È approvato***).

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo nel testo della Commissione:

«Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

(*Segue la votazione per alzata e seduta*).

Dato l'esito incerto, indico la votazione per divisione sulla seconda parte dell'articolo 29.

(***È approvata***).

L'articolo 29 resta, nel suo complesso, così formulato:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

Gli onorevoli Firrao, Colonnetti e Nobile hanno proposto il seguente articolo 29-*bis*:

«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».

L'onorevole Firrao ha facoltà di svolgerlo.

Firrao. Rendo sincero omaggio alla dottrina giuridica, che alimenta lo sforzo di quanti han posto mano alla elaborazione di questo pregevole progetto di Costituzione.

Non è quindi per muovere un appunto a così eminenti colleghi che mi permetto di richiamare l'attenzione di questa Assemblea su di un singolare aspetto della civiltà che viviamo e che ne influenza e caratterizza lo sviluppo, mentre non trova un corrispondente richiamo né in questa, né in altre elaborazioni giuridiche.

Quando, per opera di eletti ingegni, furono creati gli strumenti per mezzo dei quali l'uomo veniva sollevato dai lavori più gravosi e la macchina venne in questi sostituendolo, si posero le basi di questa civiltà meccanica che insieme ci inorgoglisce e ci opprime.

Tutte le formulazioni sociologiche moderne presuppongono questa nuova civiltà meccanica e al di fuori di essa tentano la costruzione di un migliore assetto sociale riequilibratore di quelle disuguaglianze che questa stessa civiltà meccanica ha creato ed acuito, ma nessuna fa leva su di essa, per modificarne gli effetti e migliorarne i benefici. (*Commenti*).

Invero è da lamentare che l'egoismo che attanaglia la volontà di molti abbia impedito una equa ripartizione dei nuovi profitti derivanti dalla sostituzione della macchina al lavoro più grave. Quelle ore che, risparmiate così al lavoro, avrebbero dovuto essere spese per l'elevazione spirituale dei lavoratori, furono richieste per una maggiore produzione e per

creare quella elefantiasi del capitale che è elemento preminente nella crisi che travaglia il nostro secolo.

Ma tant'è: il progresso scientifico e tecnico ha il suo incedere deciso, infrenabile, inesorabile e non si arresta su considerazioni che valgano a sceverare quali siano quelli che da esso traggono profitto, perché risponde a quell'insaziabile imperativo dello spirito che è teso verso la conquista di sempre nuovi orizzonti. (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente Terracini. Non interrompano!

Firrao. Tocca agli uomini di buona volontà di inalveare così lauti profitti verso una utilizzazione che giovi alla collettività, ed è qui che deve soccorrere il consiglio degli uomini della scienza e della tecnica ed è, per questo verso, che giustifico la mia partecipazione a questo dibattito.

È questa dunque la funzione che io scorgo negletta dalla nostra formulazione costituzionale.

Il nostro Paese, così poco dotato di materie prime, è stato sempre ricco di ingegni; i secoli trascorsi ce ne danno larga testimonianza ed io non ricorderò quelli che tuttora brillano come fari nella storia del progresso, del pensiero e della scienza, perché essi sono presenti alla memoria di quanti siedono in questa Assemblea. Ma questi motivi di orgoglio rischiano di divenire, per il nostro Paese, lontane reminiscenze, perché il progresso tecnico e scientifico viene oggi elaborandosi attraverso la complessa organizzazione delle indagini, e con mezzi che impegnano sforzi economici eccezionali e non corrispondono a quelli che studiosi, come singoli, o come parte di nostri istituti scientifici, possano realizzare (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente Terracini. Prego di non interrompere.

Firrao. Il trinomio scienza, tecnica, industria si afferma sempre più, come una unità inscindibile, nelle condizioni di progresso della vita nei nostri tempi; esso è base del perfezionamento senza arresti della produzione, cioè a dire del 90 per cento del progresso tecnico.

Di nessuna ricerca scientifica, anche la più astratta in apparenza, può a priori affermarsi che essa non avrà nel tempo alcun riflesso sulla economia e sulla produzione. Galileo, Keplero,

Newton, eletta schiera di scienziati del XVII secolo, non intuirono forse le profonde trasformazioni che dalle loro geniali formulazioni scientifiche scaturirono, nelle ardite realizzazioni della tecnica; da Watt, a quelle di Pacinotti e Ferraris, così come nel nostro secolo la formulazione del modello atomico di Bohr, le conclusioni di Plank, e le geniali interpretazioni di De Broglie e Schrödinger erano lontane dal prevedere l'utilizzazione della energia atomica, nelle realizzazioni industriali, che sarà a base di una nuova grande rivoluzione della civiltà meccanica nel prossimo cinquantennio, così come non possiamo ancora prevedere le conseguenze che, nel pensiero scientifico di domani, avrà il principio di Eisenberg e a quali risultanze tecniche la interpretazione statistica della meccanica potrà condurci. (*Rumori — Interruzioni*).

E così, la sperimentazione tecnica, in un ruolo apparentemente più modesto e privo di splendore, esplica la sua fondamentale attività conseguendo, nei tentativi di applicazione delle conoscenze scientifiche, in una ricerca paziente, fiduciosa, la soluzione di particolari problemi che si traducono in risultati economici di singolare interesse. Prescindendo dalle scoperte fondamentali che sono il prodotto della forza creatrice del genio, il continuo progresso della tecnica è il risultato della tormentosa fatica compiuta in questi laboratori di sperimentazione.

Potrei citare, a testimonianza, numerosi esempi di nuovi metodi, nuovi tipi e nuovi cicli di produzione che dagli esperimenti di laboratorio sono passati alle grandiose applicazioni industriali, con una rapidità impressionante. (*Rumori — Interruzioni*).

La ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica fanno leva sul valore degli uomini, ma è pur vero che entrambe sono anche problemi di organizzazione, di divisione di compiti, di collegamenti e di collaborazione e, specialmente, di mezzi, cose queste che insieme prevalgono sull'azione individuale: è una attrezzatura che deve essere approntata con spese che debbono considerarsi eminentemente produttive. (*Interruzioni — Vivi rumori*).

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, mi pare che ogni cosa debba essere contenuta entro propri limiti. Non possiamo andare avanti in questo modo.

Mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole Firrao affinché egli si renda conto del momento.

Ella ha presentato un emendamento ed io penso che il peggior modo di favorirne l'accettazione, in questo momento, è di far udire ai colleghi le sue interessanti argomentazioni, preparate per sostenerlo; tutte e senza abbreviazioni.

Tenga conto di questo, onorevole Firrao, e concluda rapidamente la sua esposizione.

Ma prego, nello stesso tempo, i colleghi di conservare un atteggiamento di comprensione.

Firrao. Il concetto, che lo Stato debba intervenire in questo campo, trae anche riflesso dalla necessità di indirizzare, specialmente la sperimentazione tecnica, verso quei settori economici, dove l'interesse della collettività è maggiormente impegnato, o dove tali attività richiedono di essere coordinate.

Prima di questa guerra, la Francia impegnava, per le istituzioni di ricerca, 80 milioni di lire; il Belgio 450 milioni; la Svezia 150 milioni della fondazione Nobel; la Russia circa 500 milioni di lire e la Germania circa 900 milioni di lire; gli Stati Uniti, con le istituzioni Rockfeller e Carnegie e la Columbia University, spendevano 50 milioni di dollari; quest'ultimo Paese ha invece speso nel 1946 la cifra colossale di un miliardo di dollari.

Ove, invece che fini di distruzione e di guerra, fossero stati assegnati a questi ingenti mezzi come meta solo il progresso e l'ansia di assicurare agli uomini nuove fonti di benessere, si sarebbero ottenuti ancor più cospicui risultati.

Io e gli onorevoli colleghi che hanno, in nome dell'alta cultura tecnica, con me sottoscritto l'articolo aggiuntivo ora sottoposto all'esame di questa Assemblea, ci lusinghiamo di trovare il concorde consenso di tutti, nel sancire nella Carta costituzionale, come compito dello Stato, un problema di così fondamentale interesse, per lo sviluppo e l'evolversi di questa nostra civiltà, perché questa sia potenziata e piegata a beneficio degli uomini.

Assicurate, onorevoli colleghi, strumenti come questi all'intelletto della nostra gente e voi darete un reale apporto all'incremento di ricchezza del nostro Paese; voi offrirete mezzi sicuri per concorrere, in modo efficace, alla nostra rinascita economica, e per mantenere, ancora accesa, da questo Paese, una fiaccola di alta civiltà nel mondo. (*Applausi — Commenti — Rumori*).

Io protesto per questo modo di procedere.

Presidente Terracini. Lei ha formalmente diritto di protestare, ma nella sostanza ha dimostrato di non comprendere quale è il modo migliore di esercitare il suo diritto. Io ho il dovere di tutelare la libertà di parola: ma c'è un dovere superiore, nel quale devo essere coadiuvato da tutti i colleghi, ed è quello di conservare l'ordine dell'Assemblea; e per conservare l'ordine bisogna avere la sensibilità del momento e dello stato d'animo di tutti i colleghi.

Mazzoni. Mi permetto di dire che non è stato applicato il Regolamento, il quale stabilisce che un deputato non può leggere più di un quarto d'ora.

Presidente Terracini. Mi stupisco di essere accusato da un collega di non avere applicato il Regolamento. Non è passato un quarto d'ora. L'onorevole Firrao giustamente potrebbe eccepire che del tempo assegnatogli una buona parte gli è stato sottratto da interruzioni. Pertanto, onorevole Mazzoni, la prego di non richiamarsi al Regolamento.

Io le dicevo, onorevole Firrao, che se lei e tutti i colleghi non mi coadiuvano, io non potrò mai tutelare né il suo diritto né quello degli altri. Ed in questo momento non sono stato affatto coadiuvato da lei a difendere la sua libertà di parola. Lei ha fatto comunque la sua protesta e questa sarà registrata nel resoconto.

Firrao. Io ho protestato perché lei avrebbe avuto modo, se riteneva che l'Assemblea non era in condizioni di ascoltarmi, di rinviare la seduta e di non consentire questo incidente.

Presidente Terracini. Suppongo che lei fosse troppo attento a leggere il suo manoscritto per non avere osservato che ho fatto di tutto per tutelare la sua libertà di parola.

L'onorevole Medi ha proposto il seguente articolo 29-*bis*:

«Lo Stato concorre al più ampio sviluppo e progresso della scienza e della cultura»

Onorevole Medi, intende svolgerlo?

Medi. Applicando la legge di fisica parlamentare, io prego soltanto il Presidente di mettere ai voti la mia proposta, trattandosi di una formula più ampia e più generale che tutti capiscono, senza doverne dare la dimostrazione.

Presidente Terracini. Poiché la proposta Medi è più ampia e più comprensiva la porrò per prima in votazione.

Prego la Commissione di esprimere il suo pensiero.

Tupini, *Presidente della prima Sottocommissione*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

Firrao. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Firrao. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi che hanno firmato con me la proposta, insistendo nel concetto che la nostra è una formulazione specifica, mentre quella presentata dall'onorevole Medi riguarda niente altro che una ripetizione delle attribuzioni che hanno le università e gli istituti superiori. Sarebbe quindi una ripetizione inutile.

La nostra proposta invece concretizza una funzione nuova che non era stata prevista nella formulazione precedente. Riteniamo perciò di insistere perché la nostra formulazione sia votata in precedenza.

Presidente Terracini. Faccio osservare all'onorevole Firrao che proprio per le ragioni che ha esposto, nelle votazioni, si passa sempre dalla formula più ampia alla più specifica. Sono appunto le rivendicazioni specifiche della sua formula che esigono che essa sia votata successivamente.

Pongo in votazione l'articolo 29-*bis* proposto dall'onorevole Medi:

«Lo Stato concorre al più ampio sviluppo e progresso della scienza e della cultura».

(***Non è approvato***).

Pongo in votazione l'articolo 29-*bis* proposto dagli onorevoli Firrao, Colonnetti e Nobile:

«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».

(***È approvato*** — *Applausi*).

Firrao. Se fossi stato informato che sulla mia proposta si sarebbe raccolta così calorosa adesione avrei risparmiato alla mia ugola lo sforzo di illustrarla, ed ai colleghi, impazienti di lasciare l'Aula, la fatica d'ascoltarmi! (*Si ride*).

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 11.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Seduta del 22.12.1947, Assemblea Costituente- coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione

Ruini, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. [...] Un altro ordine di questioni è stato sottoposto alla riunione di stamane; in relazione ad alcuni articoli o parti di articoli che contengono mere indicazioni di materie a cui deve rivolgersi la cura della Repubblica e delle sue leggi (tali sono i temi del paesaggio, della ricerca scientifica e della sperimentazione tecnica, delle provvidenze per le zone montane e per l'artigianato, di alcuni particolari impieghi del risparmio popolare). L'Assemblea, ad un dato punto dei suoi lavori, è entrata nell'idea che simili indicazioni, non aventi carattere costituzionale, hanno miglior sede in ordini del giorno, coi quali si impegna la Repubblica a provvedere per date materie.

Così si è fatto per i mutilati ed invalidi di guerra, per i danni da calamità pubbliche e per altri casi. L'Assemblea si riservò di applicare eguale criterio, per ragioni di uniformità ed in sede di revisione e di coordinamento, ad altre materie già inserite nel testo costituzionale. Sennonché, portata la questione all'adunanza dei capigruppo, non si è neppure qui realizzato un sufficiente consenso; ed è risultato inutile portare siffatto problema davanti all'Assemblea.

Il che può non piacere ad alcuni, tra cui chi vi parla, che ha sempre vagheggiato una «deflazione» del testo costituzionale; ma sgombra il terreno da questioni e riduce il lavoro di questa seduta di Assemblea.

Nell'articolo 11 si è creduto opportuno riassumere in una espressione più breve e sintetica le indicazioni per la tutela del paesaggio e per la ricerca tecnica e scientifica, che, come ho detto, non sono state rinviate ad ordini del giorno; e che, insieme con la tutela del patrimonio storico ed artistico e col concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere, si possono prestare a giustificare (io dico fino ad un certo punto) il richiamo, che ha speciale valore per l'Italia, ad uno stato di cultura e di tutela dell'eredità di storia e di bellezza del nostro Paese.

INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE

Corte Costituzionale, sentenza n. 359/1985

Questo (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e la Regione, a concorrere alla tutela e alla promozione del valore.

Corte Costituzionale, sentenza N. 151/1986

Una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro. […..]

Peraltro, i problemi concernenti il rapporto fra competenze statali e competenze regionali che una siffatta tutela paesaggistica pone all'interno di sé medesima e nei confronti del l'urbanistica, e, tramite questa, di altre discipline, non sono ignorati dalla nuova normativa, la quale, come si vedrà meglio in prosieguo, accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore estetico culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al principio di leale cooperazione (cfr. sentenza di questa Corte n.359 del 1985): principio che, quando si tratti di attuare un valore primario, può acquistare, in ordine al raccordo suindicato, più ampie possibilità di applicazione. [….]

Certo, nel quadro così tracciato, il rapporto fra competenze statali e competenze regionali non può essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratti di prevenire o di comporre mediante rigidi correttivi procedimentali. Il detto rapporto va invece ricostruito alla luce del principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ordinata nel modo suindicato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 196/2004

E' da premettere, nella valutazione dei detti profili di illegittimità, che l'avvio e l'evoluzione normativa della materia dei beni culturali sono caratterizzati dal costante riferimento allo Stato delle relative competenze. Nella visione del legislatore, la posizione della Regione si è venuta profilando come quella di un soggetto titolare di un'aspettativa di investi tura normativa, che non ha ricevuto concreta ed efficace attuazione.

Tale situazione si comincia a delineare già in sede di redazione del testo dell'art. 9 della Costituzione.

L'iniziale formulazione di tale articolo era la seguente: "il patrimonio artistico e storico della Nazione e sotto la tutela dello Stato". La norma era, così, intesa ad escludere in materia attribuzioni regionali e di altri enti locali territoriali.

Su proposta dell'on. Lussu, il termine "Stato" fu sostituito con l'altro "Repubblica", "per lasciare impregiudicata la questione della autonomia regionale" (Atti Assemblea costituente, Discussioni, pag. 3422).

Tale modifica è stata esattamente interpretata come diretta a sostituire allo Stato-persona lo Stato-ordinamento, con conseguente possibilità di aperture legislative, intese a svolgere il principio risultante dalla modifica, chiamando all'azione per la tutela e l'incremento dei "valori culturali" tutti i soggetti, provvisti di autonomia (dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Università ecc.).

La formulazione attuale dell'art. 9 Cost. traduce tale finalità: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"; "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La enunciazione, così risultante, che a torto fu ritenuta di scarso rilievo e di non incisiva operatività, traduce una visione chiara, intesa a sollecitare il concorso di tutte le istituzioni, la cui sfera di attività possa toccare i detti valori.

L'evoluzione normativa non ha reso, dunque, operante l'apertura contenuta nell'art. 9 della Costituzione: come si è detto, gran parte degli statuti regionali ordinari e la legislazione di trasferimento e di delega (oltre quella primaria in senso stretto) non hanno introdotto norme sostanziali, attributive di competenza alle Regioni e ad altri enti locali. Fatta eccezione per qualche regione a statuto speciale (cfr. art. 33, secondo comma, del R.D.Lgs. 15 maggio

1946, n. 455 - Statuto della Regione Sicilia -), ne risulta la titolarità dello Stato delle attribuzioni in materia di beni culturali, comprensive delle attività di carattere storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo etnologico ed etno-antopologico, poiché è stato delegato alle regioni, con specifiche norme, il solo esercizio di talune funzioni amministrative di accertamento e di vigilanza, nonché di proposta nei confronti delle autorità statali competenti (cfr., ad es., artt. 8 e 35 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805).

Non v'è dubbio che gli interessi coinvolti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio come "forma del territorio e dell'ambiente", siano stati ripetutamente qualificati da questa Corte come "valori costituzionali primari" (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985); primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come "insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici" (in questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa "primarietà" non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la "primarietà" degli interessi che assurgono alla qualifica di "valori costituzionali" non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative.

Corte Costituzionale, sentenza N. 367/2007

Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.

Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Corte Costituzionale, sentenza N. 272/2009

È altresì da sottolineare, con espresso riferimento alla giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, che questa Corte ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un "valore primario" ed "assoluto" (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), precisando, inoltre, che con il termine paesaggio si deve intendere «la morfologia del territorio, [riguardando esso] cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» ed ancora che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per

i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007).

Si è, infine, affermato che: la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni «di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (sentenza n. 12 del 2009).

Dall'intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte (5 maggio 2003).

È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: 'La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione'. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell'articolo 9 tra i 'principi fondamentali' della nostra comunità offre un'indicazione importante sulla 'missione' della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la "primarietà" del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici' e anzi indica che la

stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività 'fra altre' per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

EDITTO PACCA 1820: La prima legge organica in materia di tutela del patrimonio culturale è stata l'Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca del 1820, valido per lo StatoPontificio (quindi, per le province di Bologna, Forlì,Ravenna, Ferrara, Marche, Umbria, Provincia R o m a n a - c o r r i s p o n d e n t e , g r o s s o m o d o ,all'attuale Lazio).

Principi fondamentali dell'Editto Pacca: 1) appartenenza allo Stato del sottosuolo Archeologico; 2) il divieto generalizzato di esportare beni culturali (dipinti, sculture) senza il permesso del Cardinale Camerlengo; 3) la schedatura generalizzata dei beni culturali esistenti nello Stato, attraverso un obbligo di comunicazione, cui seguiva una sorta di placet, chiamato "assegna".

L. 185/1902 (Legge Nasi): spiega il concetto di tutela dei monumenti e dei reperti archeologici; introduce il limite dei 50 anni dalla produzione dell'oggetto perché potesse essere sottoposto a tutela; introduce la c.d. tutela indiretta che serve a regolamentare, previo indennizzo, l'edificabilità nelle vicinanze di monumenti; introduce il diritto di prelazione dello Stato nell'acquisto di beni di interesse storico e artsitico.

L. 364/1909 (Legge Rosadi): statuisce l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti

L. 1089/1939: Tutela delle cose di interesse storico e artistico

L. 1497/1939: Tutela delle bellezze naturali

L. 5/1975: istituisce il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (divenuto poi Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

DL 27 giugno 1985, n. 312: Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

DL 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

Dlg 490/1999: Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali

Dlg 42/2004: Codice dei Beni Culturali

GLOSSARIO GIURIDICO

- **ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE:**: Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia.
- **ATTIVITA' DI RICERCA:** L'attività di ricerca di beni mobili appartenenti alla categoria dei beni culturali è riservata al Ministero. Il proprietario del terreno su cui deve essere effettuata l'attività di ricerca ha diritto ad un indennizzo per l'occupazione temporanea del terreno. Il ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'attività di ricerca.
- **AUTORIZZAZIONE:** ogni intervento di demolizione, manutenzione, spostamento, trasferimento di un bene culturale deve essere autorizzato dal Ministero dietro presentazione di un progetto o di descrizione tecnico dell'intervento. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
- **BENE CULTURALE:** La definizione di bene culturale è contenuta negli artt. 2, 10 e 11 del codice dei beni culturali, Dlg 42/2004. Oltre alla definizione generale, nei predetti articoli è contenuto un elenco di beni appartenenti alla categoria dei beni culturali tra cui musei, pinacoteche, raccolte librarie, manoscritti, spartiti musicali, piazze, vie, siti minerari, fotografie e altro aventi carattere di pregio o di rarità. Sono esclusi dalla tutela le cose che siano opera di

autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. L'elemento qualificante un bene come bene culturale è il carattere di rarità o di pregio e la presenza di un interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico.

Art. 2 Dlg 42/2004

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Art. 10 Dlg 42/2004

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

- **BENE PAESAGGISTICO** : La definizione di bene paesaggistico è contenuta negli artt. 2, 134 e 142 del codice dei beni culturali. L'elemento che accomuna i beni paesaggistici è la "bellezza", il pregio estetico che rappresenta una novità in campo giuridico.

Art. 2 Dlg 42/2004

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Art. 134 Dlg 42/2004

Sono beni paesaggistici:

Gli immobili e le aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli artt. Da 138 a 141;

Le aree indicate all'art. 142;

Gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156

Art. 136 Dlg 42/2004

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di bel vedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

ART. 142 DLG 42/2004

Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

- **CONSERVAZIONE:** L'attività di conservazione viene assicurata mediante una coordinata e programmata attività di:
  - Studio
  - Prevenzione
  - Manutenzione
  - Restauro

- **PREVENZIONE:** attività idonee a limitare situazione di rischio connesse al bene
- **MANUTENZIONE:** attività e interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
- **RESTAURO:** intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

- **DEMANIO CULTURALE:** I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati.
- **DENUNCIA DI TRASFERIMENTO**: Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
- **DICHIARAZIONE DI INTERESSE CUTURALE**: ai sensi dell'art. 13 del DLG 42/2004 i beni mobili o immobili appartenenti alle categorie dei beni culturali vengono sottoposti a verifica della presenza di un interesse culturale da parte degli organi competenti del Ministero. Qualora la verifica abbia esito positivo viene emanata la dichiarazione di interesse culturale relativamente a

quel bene che, pertanto, resta sottoposto per sempre alla specifica tutela prevista per i beni culturali

- **ESPROPRIAZIONE DEI BENI CULTURALI:** I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi
- **FRUIZIONE:** per fruizione si intende ogni attività tendente a far conoscere il patrimonio culturale alla collettività. Al fine di garantire la fruizione dei beni culturali sono previsti istituti e luoghi di cultura:

  a) Museo: una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina es espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.

  b) Biblioteca: una struttura permanente che accoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati s qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuoverne la lettura e lo studio;

  c) Archivio: una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

  d) Area archeologica: un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

  e) Parco archeologico: un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

  f) complesso monumentale: un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

- **INTERVENTI VIETATI**: . I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi non possono essere smembrati. (ART.20 Dlg 42/2004)
- **PAESAGGIO:** Per la prima volta il codice dei beni cultuali dà una definizione giuridica di paesaggio. In passato il concetto di paesaggio si faceva coincidere con quello di "bellezze naturali" previsto dalla L. 1497/1939. Oggi il concetto di paesaggio è molto più ampio così che il "paesaggio viene a coincidere con l'ambiente o meglio con la valenza culturale che si attribuisce al rapporto uomo – ambiente" (Merusi)

Art. 131 Dlg 42/2004

Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- **PIANO PAESAGGISTICO:** è lo strumento adottato dalle Regione per tutelare gli aspetti paesaggistici del territorio. Con il piano paesaggistico le Regioni dettano norme al fine di tutelare e valorizzare il territorio affinchè siano tutelati i valori paesaggistici

Art. 135 Dlg 42/2004

Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

- **PRELAZIONE:** Il Ministero dei Beni Culturali, le regioni o gli altri enti interessati hanno diritto di essere preferiti nel caso di vendita di beni culturali allo stesso prezzo stabilito nell'atto di vendita
- **PREMIO PER IL RITROVATORE:** Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: *a)* al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; *b)* al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89; *c)* allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
- **RITROVAMENTO FORTUITO**: chiunque trova beni appartenenti alla categoria dei beni culturali ne deve fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. In ogni caso i beni ritrovati sono di proprietà dello Stato
- **TUTELA:** La tutela dei beni culturali si esplicita in attività dirette alla conservazione dei beni stessi perché ne sia possibile la fruizione da parte della collettività. Preliminare all'attività di conservazione è, ovviamente, l'attività conoscitiva e di catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio.

ART. 3 DLG 42/2004

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

- **TUTELA INDIRETTA:** Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei

beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

- **USCITA DEFINITIVA**: è vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni mobili rientranti nella categoria dei beni culturali
- **USCITA TEMPORANEA**: è consentita l'uscita temporanea dei beni mobili rientranti nella categoria dei beni culturali per mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
- **VALORIZZAZIONE:** La valorizzazione dei beni culturali è un concetto dinamico che impegna lo Stato e gli altri enti pubblici a promuovere la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica dei beni culturali anche a fini economici. In tale ambito è prevista anche la partecipazione dei privati.

Art. 6 Dlg 42/2004

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 111 Dlg 42/2004

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.

La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

La valorizzazione ad iniziativa privata e' attività socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 111

Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attività socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Il ***Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha*** introdotto il tema della politica culturale di gestione del patrimonio, in vista della sua conoscenza, del suo censimento sistematico, e di una valorizzazione continua. I beni culturali devono essere riconosciuti, conservati e protetti per essere trasmessi alla posterità, ma devono essere anche divulgati, utilizzati e resi fruibili e accessibili

Pertanto, la tutela oltre ad indicare l'interesse culturale del bene , il suo radicamento nel territorio storico, responsabilizza i soggetti proprietari e gestori indicando i valori da tutelare e propone un disciplinare per l'uso del bene personalizzato, mettendo al centro i beni culturali di un territorio, la loro identità, il loro rapporto con la gente, in una prospettiva di sviluppo.

In particolare il codice dei beni culturali e del paesaggio mette in evidenza i seguenti aspetti:

- **valorizzazione** (l'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione

- **promozione** (l'attività diretta a suscitare e a sostenere la valorizzazione dei beni).
- **gestione** (l'attività che mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali è diretta ad assicurare la fruizione dei beni culturali e paesaggistici, concorrendo alle finalità di perseguimento della tutela e valorizzazione)

Articolo 115

Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.

4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

Con questa norma il Codice ha previsto forme di gestione diversificate e la partecipazione diretta dei privati che, singolarmente o in forme associate, possono presentare progetti di gestione dei beni culturali nel rispetto della loro peculiarità. In questo modo si viene a realizzare un "sistema integrato" che per essere apprezzato e valorizzato ha bisogno di conoscenze diffuse di Storia, di storia dell'arte, di letteratura, di tradizioni popolari ecc. La tutela e valorizzazione di un territorio non si può limitare soltanto alle sue manifestazioni

museali o architettoniche o archeologiche ma deve allargarsi alla "complessità" per produrre effetti benefici **esterni** al bene stesso. Gli elementi di tale sistema - costruito intorno ad una rete di musei o di comunità artistiche - si possono così, sommariamente, identificare:

- **Recupero e manutenzione del patrimonio storico-artistico di castelli, ville ecc.**
- **L'utilizzo del paesaggio come risorsa economica con la creazione di parchi culturali o itinerari turistico-culturali attraverso tradizioni letterarie o artistiche o storiche**
- **Sviluppo dell'industria turistico-alberghiera**
- **Valorizzazione delle arti e mestieri tradizionali e della cucina locale**

ART. 119 DLG 42/2004

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Abbiamo preso spunto da questo articolo del codice dei beni culturali per realizzare un lavoro che potesse avere una continuità nel tempo.

La norma si cui all'art- 119 del codice dei beni culturali è inserita nell'ambito dell'obiettivo della valorizzazione dei patrimonio culturale attraverso la diffusione delle conoscenze anche e soprattutto nelle scuole.

In effetti abbiamo potuto verificare che, nelle scuole italiane si dà ben poco spazio alla conoscenza del patrimonio culturale anche e soprattutto locale.

Abbiamo, pensato, pertanto, di stipulare una convenzione tra la nostra scuola e la *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone* per la realizzazione di un blog, da inserire nel sito della scuola, per la catalogazione dei beni culturali ricadenti nel territorio. I ragazzi della classe, a turno, si sono recati negli uffici della Soprintendenza per consultare gli archivi e la biblioteca e compilare una scheda tecnica per ogni bene di interesse storico – artistico. Le schede sono state successivamente inserite nel blog: culturasavuto.blogspot.com cui si accede anche dal sito della scuola

Il lavoro, iniziato quest'anno, potrà avere un seguito negli anni successivi e migliorare sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. L'obiettivo è quello di fare della scuola un centro di raccolta dati sul patrimonio culturale del territorio e un centro di fruizione dello stesso accessibile a chiunque.

ESEMPIO DI SCHEDA INSERITA SUL SITO:
http://culturasavuto.blogspot.it

SCHEDA STORICO – ARTISTICA

DENOMINAZIONE

Chiesa di San Pietro

LOCALIZZAZIONE:

Rogliano centro storico

EPOCA: edificio settecentesco, edificato nel 1638 ma costruito nel 1717

TIPOLOGIA

Chiesa matrice

NOTIZIE STORICO – ARTISTICHE: edificio settecentesco, con facciata litica baroccheggiante di maestranze roglianesi (1717) sontuosamente barocco l'interno a tre navate . sull'altare maggiore si staglia la statua di san pietro, mentre ai lati spiccano le statue simboleggianti la fede e la meternità. Il campanile della chiesa con la cupola arabescata è dei primi del 900. al lato destro dell'altare si trova la cappella dedicata alla vergine ss artisticamente decorata tutta in oro zecchino.

STATO DI CONSERVAZIONE: La chiesa attualmente è utilizzata ed è in buono stato di conservazione.

ELABORATI TECNICI: L'interno della chiesa è a tre navate, la copertura è una struttura lignea costituita da capriate, e manto di copertura in tegole marsigliesi. La soffittatura è in gesso con rosoni, stucchi e cornici laterali (nav.centr.) volte a crocera (navate laterali).

La scala che porta al campanile è in muratura la prima parte e in ferro la seconda. La muratura dell'edificio è in pietrame e il pavimento in marmo, dalla parte esterna la facciata è abbellita da colonne di ordine misto. Intagli e decorazioni sormontano i due ingressi laterali e centrali. All'interno l'altare maggiore è arricchito da pitture realizzate da E. Salfi. Numerosi i motivi floreali in gesso.

FONTI:

Archivio Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone.

- Adami Alessandro – tra i monumenti della città di rogliano e dintorni
- Morelli Tommaso – descrizione topografica della città di Rogliano

PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE

Nel corso delle varie legislature, specie le ultime, sono stati presentati numerosi disegni di legge di riforma costituzionale volti, essenzialmente, ad arricchire l'articolo 9 inserendo nel testo anche la tutela dell'ambiente (ecosfera) che, come è noto, non aveva un suo esplicito riconoscimento nella Carta costituzionale

Una prima proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 9, proposta dai senatori Specchia ed altri, Manfredi ed altri, Turroni ed altri, Cutrufo (Atti S. nn. 553, 1658, 1712 e 1749), approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato il 24 settembre 2003, si limitava a proporre la sostituzione del secondo comma con la seguente formulazione:

<<Tutela l'ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>.

Un'altra serie di proposte di modifica sono state unificate sotto la rubrica A.C. n. 4307 (C. 705, Rocchi, C. 2949, Lion, C. 3591, Schmidt, C. 3666, Colucci, C. 3809, Milanese, C. 4181, Calzolaio, C. 4423, Cima e C. 4429, Mascia), nel senso dell'aggiunta di un un terzo comma all'articolo 9, del seguente tenore:

<<Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali>>.

La VII Commissione permanente della Camera (Cultura, scienza e istruzione), ha proposto la riformulazione del testo del nuovo terzo comma nel seguente modo:

<<La Repubblica riconosce la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi quale valore fondamentale anche nell'interesse delle future generazioni>>

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha chiesto di inserire nel testo un riferimento espresso alla nozione di sviluppo sostenibile espungendo il riferimento all'interesse delle future generazioni. Una precedente versione del d.d.l. A.C. 4307, risalente al febbraio 2004, prevedeva invece di anteporre all'articolo 9, prima dell'attuale testo, il seguente comma:

<<La Repubblica riconosce l'ambiente, i suoi ecosistemi, le sue biodiversità, valori primari per la salvaguardia e lo sviluppo della qualità di vita; garantisce la loro protezione e ne promuove il rispetto, sulla base dei principi di reversibilità, precauzione e responsabilità, anche nell'interesse delle future generazioni; tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti>>.

Allo stato, a quello che consta, il testo preso in considerazione sarebbe quello intermedio, diretto ad aggiungere un terzo comma all'articolo 9, del seguente tenore:

<<Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali>>.

Sembra dunque scartata la prima formulazione, sicuramente più sobria e accettabile, secondo la quale il secondo comma dell'articolo 9 sarebbe stato riformulato nei seguenti termini:

<<Tutela l'ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>.

Proposta, questa, che si sarebbe limitata efficacemente al conseguimento del fine dichiaratamente perseguito da queste iniziative di modifica costituzionale (dare cittadinanza costituzionale piena alla tutela dell'ambiente) con una formulazione indubbiamente corretta, anche sotto il profilo della chiara distinzione tra ambiente ecosfera e paesaggio.

Sulle proposte di modifica dell'art. 9 ci sono opinioni contrastanti. Alcuni autori le ritengono, in qualche modo, "pericolose" o "inutili"

“La dilatazione del testo dell’articolo 9 rischia di comportare una corrispondente svalutazione del suo effetto precettivo. Se infatti permangono tuttora dubbi sulla portata della precettività dell’articolo 9 (si veda in proposito il paragrafo qui dedicato alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004), ebbene vi è il serio rischio che questi dubbi possano rafforzarsi, anziché indebolirsi, per effetto della proposta modifica costituzionale.” (Paolo Carpentieri)

“Ogni parola in più rischia di alterare il senso dell’insieme. Il termine “tutela”, che se riferito al patrimonio culturale e al paesaggio ha un significato ben preciso, in quanto rinvia alle apposite strutture dello Stato (le Soprintendenze), si diluisce e si sfigura se usato vagamente per una vasta serie di cose, le più varie. La densità davvero ammirevole dell’articolo 9, la sua portata istituzionale, ne risulterebbero diluite e svilite; molto più facile sarebbe attaccarne la granitica coerenza dopo averla aggredita insediando al suo interno oggetti estranei all’impianto originale. Anziché restare il baluardo di una concezione forte e severa della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’art. 9 si trasformerebbe in un catalogo di pii desideri, di aspirazioni delle anime belle, di principi generali che non richiedono (come invece la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico) la costante attenzione di precise e dedicate strutture dello Stato. Insomma, l’art. 9 verrebbe svuotato e svalutato di colpo” (Salvatore Settis)

Probabilmente una riscrittura dell’art.9 non è necessaria; potrebbe essere sufficiente inserire, nel secondo comma, il termine “ambiente” accanto al paesaggio e al patrimonio storico ed artistico della Nazione. La formulazione che ne deriverebbe sarebbe:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

TUTELI AMO LA CULTURA

Inserire un cuore intorno ad AMO – fare l'indice